



Verbale dell'Assemblea Straordinaria n. 1 del 28/11/2024 ore 20.30

In data 28/11/2024 alle ore 20.30 in via Soardi, Arona, frazione Dagnente (No) si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Coro La Rocca di Arona, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla Riforma del Terzo settore;
2. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 4 dello Statuto, assume la presidenza la Signora Veronica Landini che, constatato che sono presenti n. 17 Soci aventi diritto al voto su n. 22 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Laura Gavinelli.

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla Riforma del Terzo settore

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di conformarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente dell'Assemblea informa i presenti che, entro il 31 dicembre 2024, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

La modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro regionale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Viene letta integralmente ai presenti la bozza del nuovo Statuto, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24/11/2024.

Il Presidente dell'Assemblea continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato/associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella mantenere la denominazione APS Associazione di Promozione Sociale e di essere registrata al RUNTS Registro Unico del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

La denominazione dell'Associazione viene modificata aggiungendo l'acronimo APS alla stessa.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.



L'assemblea, delibera all'unanimità di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (se si tratta della procedura semplificata – assemblea ordinaria – esenzione per APS; se si tratta di procedura non semplificata – assemblea straordinaria – esenzione imposta di bollo ma imposta di registro dovuta per APS) (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

2. Varie ed eventuali.

Nessuna segnalazione.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.20.

Allegati

1. Foglio presenze
2. Deleghe

Data verbale: 28/11/2024

Santo TIANO
Firma in delega del Direttore Provinciale
Ente Dagnente

Segretario verbalizzante

Laura Gavinelli

Laura Gavinelli



Presidente

Veronica Landini

Landini Veronica



Verbale del Consiglio Direttivo n. 8 del 24/11/2024 ore 21.00

Presenti: Mariangela Mascazzini (Maestro), Veronica Landini (Presidente), Walter Berardi, Giorgio Conte, Laura Gavinelli, Vittorio Tadini

Assenti giustificati: Franco Bellini (Presidente onorario)

Segretario verbalizzante: Laura Gavinelli

In data 24/11/2024 alle ore 21.00 in via Soardi, Arona, frazione Dagnente (NO) si è tenuto il Consiglio Direttivo dell'Associazione Coro La Rocca di Arona, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno (OdG):

1. Approvazione verbale precedente
2. Versione finale Statuto 2024 e convocazione Assemblea Straordinaria per approvazione testo
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza, a termine di statuto la Presidente Veronica Landini che, su proposta dello stesso Consiglio, nomina segretario verbalizzante il consigliere Laura Gavinelli. La Presidente verifica la regolarità della convocazione, effettuata a mezzo WhatsApp (chat dedicata al Consiglio Direttivo), entro il termine di 24 ore prima della riunione, e la sua validità, essendo presenti n. 6 consiglieri su un totale di 7. Si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente.

Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.

2. Statuto 2024

Il Consiglio ha discusso e approvato la bozza del nuovo Statuto che verrà presentato all'Assemblea straordinaria dei Soci, fissata per il giorno 28/11/24, per la sua approvazione.

3. Varie ed eventuali

Nessuna segnalazione.

Non essendovi null'altro da discutere all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 22:30.



Arona, 24/11/2024

Segretario verbalizzante

Laura Gavinelli

Laura Gavinelli

Presidente

Veronica Landini

Landini Veronica





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Coro La Rocca Arona APS

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, NATURA GIURIDICA e DURATA



- I. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti "Codice"), l'Associazione non riconosciuta denominata **Coro La Rocca Arona APS**, di seguito indicata anche come "Associazione".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore. L'acronimo dovrà essere utilizzato dalla Associazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

- III. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
- IV. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Arona in via Soardi, frazione Dagnente. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti e uffici competenti, il trasferimento della sede legale in altro Comune, dovrà essere disposto con delibera della Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto.
- V. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 18 del presente Statuto.
- VI. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del "Codice", delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico. L'assemblea può eventualmente deliberare un Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2 – SCOPI E FINALITÀ

- I. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
- II. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n°53 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



- c. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

- e. la valorizzazione del canto corale in tutte le sue forme, promuovendone l'importanza favorendone la diffusione, nelle più svariate accezioni, in tutti gli ambienti possibili;
- f. la promozione dei servizi formativi e culturali, nelle diverse fasce di età, con particolare attenzione ai giovani, collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati;
- g. l'ampliamento della conoscenza della cultura musicale e corale attraverso contatti fra persone, enti e associazioni e la realizzazione di interscambi tra diverse realtà, in ogni parte del mondo;
- h. la conservazione e diffusione della cultura musicale popolare attraverso l'esecuzione di canti della tradizione orale e d'autore, con particolare riferimento al patrimonio etnomusicale del proprio territorio;
- i. la promozione, la programmazione e l'attuazione di iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano alla formazione individuale allargando gli orizzonti didattici degli educatori e operatori affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale e artistica come un bene per la persona e un valore sociale imprescindibile.



ART. 3 – ATTIVITÀ, FINALITÀ, OBBLIGHI ASSICURATIVI

- I. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del "Codice", di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale.

Nello specifico, a mero titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere:

- a. organizzare, promuovere e partecipare a concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;
 - b. ideare, gestire, attivare e aderire a corsi di formazione e di orientamento per coristi, direttori e singoli associati;
 - c. pubblicare, valorizzare e diffondere materiale musicale e discografico, ivi comprese la rivista associativa, atti di convegni e seminari, studi e ricerche, materiali audiovisivi e qualsiasi altro progetto o iniziativa destinati alla collettività;
 - d. attività di ricerca musicologica ed etnomusicologica;
 - e. collaborare con le istituzioni didattiche per incentivare l'educazione musicale nell'ambito della scuola e di altre realtà sociali del territorio.
- II. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del "Codice". La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del "Codice".



III. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

IV. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dal "Codice".

VI. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

VII. L'Associazione ha l'obbligo di dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre stipulare contratto di copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci ai sensi del "Codice". L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

VIII. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del "Codice", solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 4 – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO

I. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;



- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse (art. 6 del "Codice");
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del "Codice" del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.



- II. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare, hanno inizio dal 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi 4 mesi di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la disposizione del bilancio consuntivo del servizio precedente, per poi presentarlo entro 120 giorni alla assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione, secondo quanto previsto dal presente "Statuto".

Il bilancio di Esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto nell'Atr. 13 del "Codice", delle relative norme di attuazione e della legge L. 4/7/2024 n. 104 e dunque:

- a. Potrà avere la forma di rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori ad euro € 300.000;
- b. In caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- c. Dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale ove disponibile;
- d. Dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del "Codice".

Il bilancio d'esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

- III. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 5 – SOCI

- I. L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.
- II. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette persone fisiche, che condividono gli scopi e le finalità



dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

- III. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. L'Associazione tiene il libro dei soci a cura del consiglio direttivo.

ART. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI - RECESSO

- I. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo, organo deputato all'ammissione, a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- II. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda, entro 90 (novanta) giorni.
- III. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e il nominativo viene riportato nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
- IV. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
- V. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; L'Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
- VI. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
- VII. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato.

Il provvedimento di esclusione pronunciato dal Consiglio Direttivo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro esso l'associato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo di raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato al provvedimento di



esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 180 (centottanta) giorni dal sollecito scritto;
- c. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;



VIII. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

- IX. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- X. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
- XI. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- I. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività, secondo le condizioni specificate nel Regolamento dell'Associazione.
- II. I soci hanno diritto:
 - a. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - b. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c. di esprimere il proprio voto in assemblea, nonché in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - d. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- III. I soci sono tenuti:
 - e. all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - f. a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
 - g. al pagamento nei termini della quota associativa.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 10 del presente Statuto.



Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, trasferibili e rivalutabili.



ART. 8 - QUOTA ASSOCIATIVA

I soci devono corrispondere, entro il termine del mese di febbraio di ciascun anno, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

- II. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- I. Sono organi dell'Associazione:
- a. Assemblea dei soci;
 - b. Consiglio Direttivo;
 - c. Presidente.
- II. Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- I. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.
- II. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
- III. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- a. su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. su richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
- IV. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
- V. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, e-mail, o canali telematici dedicati (ad esempio WhatsApp) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve



indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

- VI. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
- VII. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- VIII. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.



ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

- I. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega ad altro associato; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega ad altro associato. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. Ciascun associato è portatore di un massimo di una delega.
- II. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.
- III. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- IV. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del "Codice";
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e. elegge e revoca i componenti dell'Organo di Controllo;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - k. delibera sull'esclusione degli associati;



- l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, del presente Statuto;
 - p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
- V. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel Libro Verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

- I. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10.
- II. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- III. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

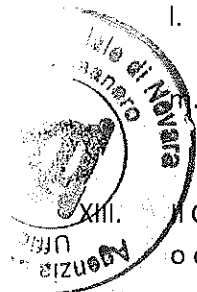
- I. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Gli attuali membri del Consiglio Direttivo sono già stati nominati con delibera datata 23 maggio 2022 e restano in carica sino alla scadenza del mandato conferito.
- II. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- III. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
- IV. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.



- V. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite lettera, e-mail o canale telematico concordato (es. chat WhatsApp dedicata al Consiglio Direttivo), che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione indicandone il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- VI. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- VII. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- VIII. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
- IX. Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- X. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
- XI. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- XII. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, ha il compito di:
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;



- k. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- l. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.



Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

- XIV. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 14 – PRESIDENTE

- I. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- II. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- III. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- IV. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato. Tale carica può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione; la qualità di Presidente si perde per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

- I. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- II. I Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in materia.

ART. 16 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

- I. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:



- a. libro degli associati;
 - b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- II. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo qualora questo sia stato nominato.
- III. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.
- IV. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale.



ART. 17 – PRESIDENTE ONORARIO

- I. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
- II. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

ART. 18 – SCIoglimento

- I. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- II. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del "Codice"), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- III. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- IV. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19 – NORME FINALI

- I. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del "Codice" e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
- II. Il presente statuto ha efficacia immediata, viene contestualmente abrogato lo statuto precedente



redatto in data 25 marzo 2000.

- III. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
- IV. Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Arona, 28/11/2024

Segretario
Laura Gavinelli

Presidente
Veronica Landini